



80006750808 - TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA	
PROT. INT. 35	02/03/26
RESP. PROC.	
COLL. FIS.	

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che, con DM n. 206/2024 del 27.12.2024, recante disposizioni in materia di processo penale telematico, il regime di obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste, memorie, già previsto per le procedure di archiviazione è stato esteso alla richiesta di rinvio a giudizio e agli atti dell'udienza preliminare di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p.; al rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.); al rito alternativo del procedimento per decreto di cui agli artt. artt. 459 e ss. c.p.p.) e alla sospensione del decreto con messa alla prova di cui agli artt. 464 bis ess. c.p.p.);

rilevato, altresì, che con le Circolari Ministeriali Prot. DOG 31.12.2024 49698.U e seguenti la DGSIA ha fornito indicazioni operative in ordine alla disciplina transitoria relativa alle disposizioni normative di cui al suddetto decreto;

visto il DM 206/24 art. 1, comma 4, a norma del quale *"fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 sino al 31.3.2025 può avere altresì luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste, memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale"*;

rilevato che la normativa sopra richiamata individuava altre procedure per le quali l'obbligo della gestione telematica era destinata a entrare in vigore il 1°4.25, in particolare:

- iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.) - libro VI titolo I;
- giudizio direttissimo (artt. 449 ss. c.p.p.) - libro VI titolo III;
- giudizio immediato (artt. 453 ss. c.p.p.) - libro VI titolo IV.



considerato che la normativa sopra richiamata individua altre procedure per le quali l'obbligo della gestione telematica era destinata a entrare in vigore il 31.12.2025, in particolare:

- in relazione alla disciplina delle intercettazioni per i soggetti abilitati interni di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti;

- in relazione al procedimento di impugnazione cautelare regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedurale e del sequestro probatorio per i soggetti abilitati interni ed esterni;

- vista la delibera del CSM avente ad oggetto “Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici Giudiziari, aggiornamento al 12.1.2025” nonché il parere del 10.12.2025 espresso sulla bozza di decreto di proroga trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura dal Ministero della Giustizia;

- rilevato che non sono disponibili su APP le funzionalità relative alla procedura del Riesame e alla procedura delle intercettazioni;

rilevato che:

- a) quanto alle richieste al GIP di misura cautelare, solo alla fine dello scorso anno è stata rilasciata la versione che consente al PM di limitare la visibilità di alcuni atti del fascicolo all'atto della *discovery* (in precedenza esclusa con gravissimo documento potenziale alla essenziale segretezza delle relative procedure) e che sono in corso le sperimentazioni di questa modalità che non hanno dato sempre esito positivo, evidenziando difetti e lacune compensate dal concorrente invio del fascicolo cartaceo che ha garantito l'efficienza e regolarità della procedura;

- b) quanto alle richieste al GIP di emissione o convalida di decreti di acquisizione di tabulati telefonici e telematici, solo di recente è stata prevista una modalità operativa su APP non ancora nota a tutte le polizie giudiziarie del distretto e non ancora adeguatamente sperimentata, al fine di verificarne l'efficienza;

- b) quanto alla richiesta di convalida di arresti, fermi e sequestri il flusso telematico è particolarmente farraginoso, non consentendo sempre la puntuale gestione di procedure incidenti sulla libertà personale, caratterizzate peraltro dal rispetto di termini perentori, senza che ne sia completata la sperimentazione attualmente in corso;

rilevato che le problematiche inerenti al funzionamento dell'applicativo erano oggetto del Tavolo Tecnico Interistituzionale del 7 ottobre scorso con la partecipazione di tutti gli Uffici Giudicanti e Requirenti e degli organi rappresentativi dell'Avvocatura;

rilevato che, nonostante le significative modifiche apportate al sistema con le versioni più recenti rilasciate, rimangono non risolti i problemi legati:

- alla instabilità della rete e dell'applicativo in tutto il distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, che si riverbera sul corretto funzionamento degli applicativi soggetti a frequenti e non prevedibili blocchi dei sistemi impattando in particolare sulla redazione e trasmissione degli atti urgenti in materia di iscrizione (si pensi a procedimenti con perquisizioni o sequestri, ovvero a notizie di reato rientranti nei cataloghi di cui agli artt. 362, comma 1 -ter e 362 -bis c.p.p. in materia di violenza di genere), di giudizio direttissimo, di convalide di arresti e fermi, di richieste di misure cautelari nonché sulla visibilità degli atti dei procedimenti;

- alle criticità ancora presenti in relazione alla visibilità degli atti successivi all'emissione dell'avviso 415 bis cpp o all'esercizio dell'azione penale che impediscono ancora il pieno utilizzo di APP in udienza (ovvero in genere da parte di PM non titolare del procedimento), rilevandosi come in particolare gli aggiornamenti (peraltro recentissimi) in materia di visibilità degli atti non sono, anche a seguito delle prime opportune sperimentazioni, caratterizzati da stabilità ed efficienza dell'applicativo;

- alla persistente mancata previsione del profilo del difensore che allo stato può solo trasmettere istanze o depositare atti ma non ha accesso agli atti che avrebbe diritto di consultare, e stante la mancata prima implementazione di tali funzioni entro la fine del corrente anno (circostanza esemplificativa della carenza strutturale sul punto dell'assetto attuale);

- rilevato che, quanto alla tematica del dibattimento, a seguito degli aggiornamenti, pur potendosi procedere alla produzione documentale tramite APP, permangono le criticità già evidenziate in relazione alla mancata disponibilità nelle aule di udienza delle postazioni del PM, alla mancata possibilità da parte dei difensori di accedere al fascicolo del dibattimento telematico, alla mancata previsione nel titolare di taluni atti e talune fasi endoprocedimentali;

rilevato infine che le continue modifiche apportate all'applicativo, pur comprensibili ed apprezzabili nell'ottica di risolvere le criticità che di volta in volta vengono segnalate dagli uffici giudiziari, incidono fortemente sulla organizzazione dei servizi, dovendosi adottare - all'esito delle sperimentazioni su dati reali - nuove e diverse modalità organizzative, procedere alla formazione del personale e rivedere i protocolli con l'ufficio Gip e Dibattimento dei Tribunali nonché con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le camere penali;

- ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 bis c.p.p.;

- rilevato, quanto all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 175 bis c.p.p., a fronte di interpretazioni restrittive tese a limitarne l'ambito applicativo ai soli casi di assoluto impedimento all'utilizzo di APP, che la giurisprudenza di legittimità ha, al contrario, chiarito che *“L'abnormità strutturale della decisione impugnata si apprezza vieppiù nell'esame della sua motivazione, che propone una interpretazione del tutto arbitraria e comunque errata dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la disposizione che consente di derogare all'obbligo posto dal citato art. 111-bis comma 1 per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici necessari per il deposito telematico. Che il concetto di "malfunzionamento" evocato dal legislatore nel contesto normativo di riferimento sia quello di impedimento "assoluto" di utilizzazione dei sistemi suddetti. Non solo la lettera della disposizione citata non offre indici testuali che avvallino l'interpretazione restrittiva propugnata dal giudicante, ma questa collide con la stessa ratio della norma, che è all'evidenza, come peraltro asseverato dalla Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 cui si deve la sua introduzione, quella di prevedere soluzioni alternative in grado di garantire il completo e tempestivo dispiegamento degli strumenti processuali in ogni caso in cui ciò non sia consentito attraverso l'accesso alla modalità telematica". Infatti il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali. 3.4 E dunque qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento", per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine (lo stesso, peraltro, spiegato nell'art. 1 comma 5 1 n. 134 del 5 l. 134/2021 ossia la legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 150 del 2022) non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali. Ed in tal senso poco importa se il compendio normativo di riferimento imponga l'obbligo o la mera facoltà di procedere al deposito di un determinato atto. Ciò che rileva, per l'appunto, è solo che a causa di una anomalia nel funzionamento del sistema non sia stato possibile effettuare il deposito in modalità telematica dell'atto come configurato dalle norme che lo disciplinano. Deve pertanto ritenersi pacifico che, qualora l'applicazione dedicata al deposito telematico non abbia consentito in un dato momento di procedere con tale modalità alla presentazione delle richieste cumulative di archiviazione dei*

procedimenti a carico di ignoti per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 415 cod. proc. pen., rimane integrato il presupposto del malfunzionamento del sistema ai sensi ed agli effetti dell'art. 175 -bis cod. proc. pen. 3.5 Non di meno, con riferimento ad entrambe le ipotesi di malfunzionamento disciplinate, rispettivamente, nei commi 1 e 4 dell'art. 175-bis citato, il d.lgs. n. 150 del 2022 nel comma 3 dello stesso articolo ha previsto, quale soluzione "alternativa ed effettiva" alle modalità telematiche, che gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, al fine di evitare stalli nell'attività processuali. E' dunque la stessa previsione legislativa che, per garantire il tempestivo svolgimento delle attività processuali, impone in ogni caso il ricorso al deposito analogico, rimanendo dunque priva di fondamento l'ulteriore argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui il pubblico ministero, nell'impossibilità di procedere a richieste massive di archiviazione per via telematica, avrebbe potuto procedere a depositare, sempre telematicamente, singole richieste per ognuno dei procedimenti contenuti negli elenchi di cui all'art. 107 - bis disp. att. cod. proc. pen., non spettando al giudicante stabilire le modalità alternative di deposito degli atti a seguito del malfunzionamento del sistema" (cfr. C. Cass., sent. n. 47016/24);

- rilevato che il provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. lascia ferma la doverosa sperimentazione delle procedure anche telematiche, all'esito della quale la normativa avrà piena applicazione;
- rilevato che, anche alla luce di tali principi - ed in un'ottica di leale collaborazione con i Tribunali del Distretto e con l'Avvocatura - si ritiene doveroso assumere le proprie determinazioni nei termini che seguono;

Visto il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria del 02/03/2026 con cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. dell'obbligatorietà dell'utilizzo di App fino al **30/05/2026** relativamente alle fasi sopra descritte;

- ritenuto che relativamente agli atti per cui è stato autorizzato il c.d. doppio binario dal citato provvedimento del Procuratore della Repubblica deve essere adottato corrispondente provvedimento del Tribunale che consenta la ricezione degli atti in forma cartacea e la emissione dei conseguenti atti in versione analogica;
- ritenuto che, stante la fase sperimentale in atto ed il riscontrato malfunzionamento di APP 2.0, appare necessario autorizzare il deposito anche con modalità non telematiche da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

- **visto** l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;
- **premesso che** una corretta interpretazione della norma porta a dover rifuggire da un'accezione restrittiva del concetto di malfunzionamento, dovendosene accogliere una confacente all'ambiente in cui l'applicativo eventualmente malfunzionante è calato, ossia quello giudiziario, ove un'adeguata organizzazione in materia di servizi informatici, da ritenersi doverosamente serventi alla sempre migliore amministrazione della giustizia, fa da presupposto ad un buon funzionamento degli stessi;
- **sentito** per le vie brevi il MAGRIF per il settore penale, in atto con funzioni anche di referente distrettuale per l'innovazione e l'informatica, settore penale giudicante, e condivisene le osservazioni circa le immediate e non preventivabili criticità;
- **rilevato che pur a fronte** della *compiuta attività di profilazione del personale interessato appare indispensabile procedere ad una sperimentazione con un totale e reale doppio binario e, contestualmente alla stessa, ad una fattiva formazione del personale amministrativo e di magistratura, invece immediatamente proiettato all'utilizzo di ulteriori funzionalità mai prima testate;*
- ritenuto che in ragione di tutto quanto sopra, rilevato che ogni criticità - rallentante o bloccante e ad oggi non prevedibile - finirebbe con l'impattare con il regolare svolgimento dei procedimenti penali, con grave *vulnus* nei confronti delle parti tutte, emerge la necessità di procedere *gradualmente* all'ulteriore implementazione dell'applicativo APP.
- ritenuto che il regime del *doppio binario* va, quindi, mantenuto sia con riferimento alle attività oggetto del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.175 bis comma 4 c.p.p. adottato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, sia con riferimento *a tutte le attività nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;*

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.;

Dispone che, fino al 30/05/2026, i magistrati, il personale amministrativo e il personale comunque interessato **possano** redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni sia con riferimento alle attività oggetto del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.175 bis comma 4 c.p.p. adottato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, sia con riferimento a tutte le attività nei

procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Ai sensi dell'art.111 ter comma 3 c.p.p. gli atti ed i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione ed ai Coordinatori degli Uffici, ai Giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, ai Presidenti dei Tribunali di Palmi e Locri, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, al Dirigente del Tribunale, al personale amministrativo operante nel settore penale nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria, al CSM VII Commissione.

Reggio Calabria il 02/03/2026

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Mariagrazia Arena

